



COMUNE di TENNO

PROVINCIA di TRENTO

Via Dante Alighieri n. 18 - 38060 TENNO (TN)

tel. 0464 500624 - fax 0464 503217

Codice fiscale 84000250229

Partita IVA 00308910223



Tenno, li 9 marzo 2026

Prot. n. 1377

AVVISO

PER LA CONCESSIONE IN USO

MALGA TENERA e pascoli

pp. ff. 774, 775 e 776 C.C. Ville del Monte
(pascolo lordo circa 93 ettari per alpeggio di ovicapri)

MALGA MISONE e pascoli

pp. ff. 673/2, 674 e 675 C.C. Ville del Monte
(pascolo lordo circa 34 ettari per alpeggio di bovini e ovicapri)

Questa Amministrazione intende verificare la presenza di soggetti, anche non residenti, interessati all'utilizzo delle Malghe sopra specificate per l'alpeggio di bestiame misto, per le stagioni d'alpeggio 2026 - 2031.

Il canone base di concessione è stabilito come segue:

Malga Tenera: € 1.000,00.= annuo;

Malga Misone: € 600,00.= annuo;

Le offerte in carta libera e in busta chiusa dovranno pervenire entro e non oltre le **ore 12.00 del giorno 27 marzo 2026**, indirizzata a "Comune di Tenno – Via D. Alighieri, 18 - 38060 Tenno".

Sulla busta dovrà essere apposta la dicitura: "Offerta Malga Tenera" oppure "Offerta Malga Misone".

L'offerta dovrà essere in esclusivo aumento rispetto al canone base di concessione, con indicazione dell'importo che viene proposto.

La concessione in uso delle particelle in oggetto sarà vincolata alle condizioni che seguono, che saranno inserite nel relativo contratto:

1. Saranno ammessi alla partecipazione gli “Agricoltori in attività” come definiti dall’art. 9 del Reg. CE n. 1307/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.
2. Il concessionario dovrà consentire, nei limiti della capacità delle malghe, il carico dei capi di bestiame di proprietà di altri censiti aventi diritto, qualora lo richiedessero.
3. È esclusa la possibilità di rinnovo tacito della concessione.
4. Gli immobili vengono concessi per uso pascolativo e pertanto è fatto divieto al concessionario di utilizzare o asportare legna o altri prodotti che si possano ricavare dagli stessi (fatta salva la necessità derivante dalla normale conduzione della malga per un massimo di 30 q.li l’anno).
5. Il concessionario è obbligato a custodire e conservare le realtà immobiliari oggetto di concessione (malghe e pascoli) con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1176 cod. civile), servendosene secondo la destinazione consentita e nel rispetto della normativa vigente relativa all’alpeggio.
6. Rimane a carico del concessionario l’obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria degli immobili in concessione, che possono essere dettagliati da eventuale capitolato d’uso allegato al contratto, nonché il controllo del buon funzionamento della pompa dell’acquedotto.
7. Qualsiasi intervento di manutenzione straordinaria o comunque di miglioramento dell’immobile dovrà preventivamente essere concordato ed autorizzato dall’Amministrazione comunale con esclusione di qualsiasi rimborso per eventuali interventi non autorizzati.
8. Qualora il concessionario non adempia agli obblighi previsti nel contratto, l’Amministrazione Comunale potrà, in qualsiasi momento, addivenire alla revoca della concessione, chiedendo l’immediata restituzione dei beni.
9. Ogni e qualsiasi responsabilità, inclusa quella civile verso terzi, in relazione all’utilizzo delle strutture concesse grava sul concessionario, salvo l’onere della polizza di assicurazione contro i danni dell’incendio che è a carico del Comune di Tenno.
10. L’Amministrazione concedente si riserva la possibilità di accertare in qualsiasi momento, anche con accesso ai luoghi, lo stato di conservazione degli immobili ed il rispetto degli obblighi che incombono al concessionario.
11. È fatto divieto di subconcedere in tutto o in parte gli immobili in concessione.
12. Il concessionario dovrà osservare le disposizioni delle leggi forestali e tutte le prescrizioni che potranno essere dettate dalla competente autorità per la conduzione, conservazione e miglioramento del pascolo, nonché le disposizioni vigenti in materia sanitaria e di risanamento del bestiame.
13. Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni causati agli immobili per sua colpa o trascuratezza nella conduzione delle malghe e del pascolo.
14. Tutte le spese inerenti alla stipula del contratto saranno poste a carico del concessionario.

Maggiori informazioni potranno essere richieste al Servizio Segreteria comunale (tel. 0464503220).

IL SINDACO
Giuliano Marocchi